

Allegato “1”

Linee guida per lo svolgimento di “mercatini” su aree pubbliche riservati a hobbisti e creatori di opere dell'ingegno e di “svuota casa” riservati a privati cittadini

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Ragusa, nell'ambito dei programmi annuali di natura promozionali e/o periodi particolare dell'anno solare, colloca alcune iniziative anche all'interno di manifestazioni già consolidate, vedono la partecipazione di hobbisti e di creatori di opere dell'ingegno.
- è inoltre intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere alcuni eventi finalizzati al riuso di oggettistica di esclusiva proprietà di privati denominati “Svuota casa”, quale atto in sintonia con la filosofia Cittaslow di prevenzione e riduzione rifiuti avente come scopo una sensibilizzazione della cultura del riciclo e del riuso;
- tali iniziative hanno la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti e non residenti, basandosi sull'attività occasionale e saltuaria di vendita, scambio, esposizione di oggetti di modico valore, usati o frutto della propria creatività, da parte di operatori non professionali senza vincoli di subordinazione e senza organizzazioni di mezzi.
- la legislazione siciliana non menziona la materia dell'esposizione e vendita di prodotti provenienti dal mondo degli hobbisti e dei creatori di opere dell'ingegno;
- ad oggi la Regione Sicilia, al contrario di altre Regioni del centro Italia, non è ancora intervenuta a disciplinare le manifestazioni diverse da quelle puramente commerciali, che hanno come scopo la vendita, il baratto, la proposta o l'esposizione di merci, alle quali partecipano operatori senza alcun titolo abilitativo per il commercio su area pubblica;

Ritenuto, quindi, necessario, nelle more dell'adozione di apposita legislazione regionale o dell'inserimento di precise disposizioni in atti regolamentari, adottare un disciplinare di massima che fornirà agli organizzatori ed addetti la precisa definizione delle categorie dei partecipanti e le tipologie di merci da ammettere, nonché le regole che i soggetti partecipanti sono obbligati a seguire, per una corretta gestione di detti mercatini;

ARTICOLO 1 – Oggetto

La finalità delle presenti linee guida è quello di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione ai mercatini di hobbistica, di opere del proprio ingegno di tipo artistico e di pregio, nonché degli eventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti denominati “Svuota casa”. Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzate con apposita determinazione sindacale che approverà l'ubicazione, la durata, l'orario, la merceologia e la tipologia dei soggetti partecipanti.

Sulla base della determinazione sindacale

L'attività, come disciplinata dal presente atto, non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa;
- alle norme sul commercio su aree pubbliche;
- alle norme sui sistemi fieristici.

L'organizzazione dei suddetti mercatini ha la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti e non residenti, basandosi sull'attività occasionale e saltuaria di vendita, scambio, esposizione di oggetti di modico valore, usati o frutto della propria creatività, da parte di operatori non professionali senza vincoli di subordinazione e senza organizzazioni di mezzi.

ARTICOLO 2 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare ai mercatini disciplinati dal presente regolamento:

- **Hobbista:** persona fisica che, non essendo in possesso di autorizzazione, vende, baratta od espone merci, o piccole realizzazioni manuali frutto della creatività, di modico valore

derivanti esclusivamente dalla sua attività e che può vantare i requisiti legali della non professionalità e quindi non è tenuto, per occasionalità di esercizio e valore dei ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive oltre all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge. I beni non devono essere stati acquistati a mero scopo di rivendita, ne possono essere riproducibili con modalità seriali e possono essere oggetto di attività di assemblaggio.

- **Creatore di opere dell'ingegno** : persona fisica che vende o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, come individuate dall'art 2575 del C.C. (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. Le opere dell'ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o vendute esclusivamente dall'artista che le produce. Non rientrano nelle opere d'ingegno: la costruzione o vendita di oggetti artigianali, e di quelli provenienti da attività di assemblaggio.
- **Privato cittadino**: la partecipazione a manifestazioni del riuso denominate “svuota casa” è riservata ai cittadini del Comune di Ragusa.

Gli hobbisti e i creatori di opere dell'ingegno devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l'attività:

- a) Coloro che non siano in regola con le imposte locali;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

Possono presentare istanza anche le Associazioni ed Enti privati che non persegano scopi di lucro o imprenditoriali, nel rispetto delle norme contenute nelle presenti linee guida purchè venga presentato elenco nominativo dei soci aderenti e tutti siano in possesso dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 3 – Settori merceologici non ammessi

1) Gli hobbisti, i creatori di opere dell'ingegno e i privati cittadini non possono svolgere attività di

vendita, scambio e esposizione di:

- oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004);
- oggetti preziosi;
- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;
- materiale pornografico;
- animali vivi;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico prevalenti, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione e vendita al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento.

2) I privati cittadini possono esporre e vendere oggetti usati, di loro proprietà e provenienti esclusivamente da “uso domestico”. Non devono essere articoli appositamente realizzati per l'occasione.

ARTICOLO 4 -Comportamenti e obblighi dei partecipanti

E' vietato:

- introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti alla manifestazione;
- accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata;
- allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- danneggiare o imbrattare le pavimentazioni;
- utilizzare, danneggiare o imbrattare le facciate degli edifici e le attrezzature pubbliche adiacenti la propria area espositiva;
- permanere con le attrezzature e la merce sul luogo dopo la chiusura;
- utilizzare sistemi sonori di diffusione;
- utilizzare automezzi per l'esposizione/vendita;
- occupare il suolo pubblico, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (solo ombrellone), oltre lo spazio assegnato, in cui viene collocato il banchetto nella misura di mt. 2,50x1,00

E' fatto obbligo:

-porre in evidenza una insegna, formato minimo A4, con riportata la tipologia di appartenenza come di seguito riportato:

- Hobbista;
- Creatori di opere dell'ingegno;
- Svuota casa;

-provvedere in modo autonomo alla attrezzatura;

-pagare il dovuto canone di occupazione suolo pubblico oltre alle spese relative allo spazzamento;

-rispettare gli orari e le modalità della manifestazione;

-rispettare lo spazio assegnato, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone);

-rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento e nel contesto della normativa vigente;

-lasciare lo spazio assegnato perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo

Inoltre i seguenti soggetti devono essere in possesso:

-Hobbista: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e la tipologia dell'attività;

-Creatori di opere dell'ingegno: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e la tipologia dell'attività;

-Privati cittadini: autocertificazione sulla proprietà e provenienza esclusivamente da “uso domestico” dei beni in mostra/vendita

ARTICOLO 5 – Responsabilità

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose dai partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempienze dagli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.

Il partecipante ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione

ARTICOLO 6 -Modalità di partecipazione. Assegnazione.

L'assegnazione verrà effettuata sulla base di avviso pubblico, normalmente entro il mese di gennaio, approvato con la determinazione sindacale che approva l'ubicazione, la durata, l'orario, la merceologia e la tipologia dei soggetti partecipanti.

La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri e sulla base dei punteggi assegnati:

- a) maggior numero di presenze annuali ai mercatini specializzati nel Comune di Ragusa (1 punto per ogni anno e per frazione di anno superiore a sei mesi);
- b) maggior numero di operatori che mettono in esposizione oggetti di loro produzione (0,5 punti per ogni operatore). Per ottenere questo punteggio occorre presentare documentazione descrittiva e fotografica degli oggetti;
- c) ordine cronologico del protocollo comunale a parità di punteggio dei criteri precedenti;
- d) sorteggio a parità di tutte le altre condizioni.

Sulla base delle istanze pervenute, il Comune procederà alla concessione dello spazio attingendo in scorrimento alla graduatoria fino a consentire la partecipazione di tutti gli ammessi. Esaurito lo scorrimento, in presenza di ulteriori eventi nel corso dell'anno, il Comune si avvarrà, in ogni caso, della graduatoria in essere con nuovo scorrimento.

L'esercizio delle attività di cui trattasi è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione, ed è concessa alla persona fisica, per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. La predetta autorizzazione non è cedibile o trasferibile e deve essere esposta durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Gli hobbisti e i creatori di opere dell'ingegno non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

L'ufficio sviluppo economico trasmetterà all'ufficio Tributi l'elenco nominativo dei soggetti interessati necessario per consentire il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ai sensi e nel rispetto del regolamento COSAP.

In caso di istanza presentata da associazione, l'autorizzazione verrà rilasciata all'ente ma dovrà riportare anche il nome del socio.

ARTICOLO 7 – Decadenza

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e quindi del posteggio assegnato:

- a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere non realizzate dal titolare dell'autorizzazione o la vendita di altri oggetti vietati o comunque non contemplati dal presente regolamento;
- b) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
- c) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme contenute nel presente atto;
- d) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
- e) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione.
- f) il mancato versamento del canone stabilito.
- g) cumulare più di due assenze nell'anno solare.

ARTICOLO 8- Sanzioni e revoca

Le violazioni alle disposizioni del presente atto, salvo che ciò non costituisca illecito, saranno punite ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.